



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLE PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO- ECONOMICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2012

IN VIGORE DAL 31 MARZO 2012

INDICE

PREMESSA

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Principi generali
Art. 3	Finalità
Art. 4	Tipologia degli interventi
Art. 5	Destinatari
Art. 6	Criteri per l'ammissione agli interventi
Art. 7	Accesso
Art. 8	Valutazione professionale e Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.)
Art. 9	Motivi di esclusione e revoca
Art. 10	Istanza di riesame
Art. 11	Finanziamento
Art. 12	Trattamento dei dati
Art. 13	Controlli sulle autocertificazioni
Art. 14	Decadenza dal beneficio e azioni di rivalsa
Art. 15	Abrogazioni
Art.16	Norme transitorie e finali

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune degli interventi di assistenza economica a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in situazione di necessità correlata ad un grave momento di difficoltà del proprio ciclo di vita.
2. Le diverse forme di sostegno economico s'intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione economica e delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale.
3. La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.
4. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al precedente comma 1. costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte del Comune.
5. Gli interventi di assistenza economica che potranno essere erogati per effetto di entrate derivanti da sponsorizzazioni o dalla partecipazione a bandi progettuali emanati da Soggetti pubblici/privati saranno regolati con specifiche modalità coerenti con le finalità del presente regolamento.

ART. 2– PRINCIPI GENERALI

1. L'assistenza economica dovrà sempre assicurare parità di trattamento negli interventi a parità di bisogni, nel rispetto del progetto di vita della persona, compatibilmente con le risorse esistenti e con l'adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato.
2. Nello sviluppo dei progetti individuali dovranno essere sollecitate e promosse, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità anche residue al fine di valorizzare l'autonomia della persona e della famiglia interessate.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente Regolamento anche attraverso un'azione di coordinamento dell'attività di altri Enti privati o pubblici con pari finalità, al fine di dar vita ad un modello di interventi sociali basati sulla sussidiarietà sia verticale che orizzontale, e garantire ,attraverso la stipula di protocolli d'intesa, l'equità e la comparabilità delle prestazioni.

ART. 3 – FINALITA'

1. La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento è volta a:
 - a) sostenere persone e famiglie in stato di bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze primarie in qualsiasi fase della loro esistenza, al fine di contrastare l'esclusione sociale;
 - b) offrire l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a persone economicamente più deboli;
 - c) concorrere al superamento dello stato di indigenza, promuovendo l'autosufficienza ed evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale;
 - d) partecipare alle azioni di miglioramento del benessere della persona.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono così articolati:
 - a) Interventi di sostegno economico diretto:
 1. Ordinari: finalizzati al sostegno di progetti di media e lunga durata che richiedono erogazioni economiche articolate su più mesi fino ad un anno. I beneficiari di tali interventi possono ripresentare istanza ai sensi di quanto stabilito all'articolo 7 del presente Regolamento.
 2. Straordinari: finalizzati a fronteggiare difficoltà economiche causate da eventi occasionali contingenti e urgenti non coperti da finanziamenti specifici, con esclusione delle spese di carattere sanitario. Di norma l'erogazione può avvenire al massimo due volte nell'anno solare. Rientrano altresì in tale tipologia i contributi di pronta cassa per acquisto biglietti treno o per altro mezzo di trasporto per rientro nella città di residenza.
 3. Di attivazione sociale: correlati ad un impegno della persona a svolgere attività di pubblica utilità o a partecipare a corsi di formazione e/o riqualificazione professionale. Il coinvolgimento in attività di pubblica utilità non dà luogo ad alcun rapporto di dipendenza dall'Ente o dal soggetto ospitante, né può configurarsi come elemento contrattuale. La durata è di tre mesi rinnovabile per una sola volta.
 - b) Interventi di sostegno economico indiretto:
Voucher per acquisto di beni di prima necessità

ART. 5 – DESTINATARI

1. Sono destinatari degli interventi oggetto del presente regolamento, le persone fisiche residenti nel Comune di Genova, ed in particolare:
 - a) cittadini italiani
 - b) cittadini dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigentiTali interventi sono estesi anche a:
 - c) stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale
 - d) soggetti per i quali è opportuno provvedere per il rientro nella città di residenza per gli interventi di cui all'art. 4 lettera a) punto 2

ART. 6 – CRITERI PER L'AMMISSIONE AGLI INTERVENTI

1. Per l'ammissione agli interventi vengono presi in considerazione i seguenti elementi:
 - a) stato economico del nucleo familiare attestato dall'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)
 - b) obiettivi fissati dal Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) redatto dall'Assistente Sociale a seguito di processo valutativo professionale, considerando l'intervento di assistenza economica quale risorsa funzionale al raggiungimento degli stessi. Tale criterio è indicato esplicitamente nel P.A.I.

2. La Giunta Comunale definisce annualmente la soglia ISEE di cui al comma 1, nonché l'entità massima dell'intervento annuo. La soglia ISEE dovrà essere adeguata a rappresentare lo stato di disagio economico e sarà individuata anche tenendo conto:
 - a. Dei valori delle attestazioni ISEE relative all'utenza seguita dai servizi sociali comunali, come risultanti dalla banca dati dell'INPS-Provincia di Genova;
 - b. delle soglie di esenzione individuate per altri servizi alla persona erogati dal Comune di Genova.
3. La proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione costituisce motivo di esclusione dall'ammissione ad interventi di assistenza economica. Analogamente non possono essere accolte richieste di intervento qualora si accerti, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti, il possesso di più autoveicoli o di automezzi di elevato valore.
4. Gli uffici comunali competenti verificano la persistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'erogazione degli interventi, assumendo eventuali atti di revoca o di modifica a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

ART 7 – ACCESSO

1. Gli interventi possono essere avviati d'ufficio o su richiesta del cittadino presso i servizi sociali territoriali del Comune di Genova. Le richieste devono essere corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione relativa alla situazione socio economica per la valutazione del caso, fatta salva l'acquisizione d'ufficio degli atti o dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni e/o l'utilizzo delle autocertificazioni e autodichiarazioni nei casi previsti dalla legge.
2. La richiesta di intervento viene di norma presentata nell'ambito di un colloquio di segretariato sociale a seguito del quale sarà definita la presa in carico professionale da parte del Servizio.
3. All'atto della presa in carico, l'Assistente Sociale responsabile del caso verifica che l'ISEE del nucleo familiare non superi la soglia di cui all'art 6 ed effettua la valutazione professionale della situazione di bisogno, come previsto all'art 8.

ART. 8 - VALUTAZIONE PROFESSIONALE E PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (P.A.I.)

1. L'Assistente Sociale attraverso la presa in carico del nucleo familiare e l'utilizzo di strumenti professionali - quali uno o più colloqui con il richiedente, una visita domiciliare - provvede alla raccolta della documentazione di cui all'art. 7, procede alla rilevazione del bisogno e alla conseguente valutazione professionale della situazione di bisogno del nucleo familiare.
Il processo valutativo professionale dell'Assistente Sociale si basa:
 - sulla raccolta di dati personali: dati anagrafici, composizione e anamnesi del nucleo familiare, posizione lavorativa e abitativa;

- sulla analisi delle condizioni socio ambientali: storia di vita, condizioni sanitarie, quantità e qualità delle relazioni familiari e amicali, presenza di una rete familiare per il sostegno economico, capacità di utilizzare ed attivare le proprie risorse e quelle del territorio;
 - sulla verifica di altri parametri che costituiscono beneficio avente rilievo economico, quali agevolazioni, esenzioni da tariffe, godimento di contributi o sovvenzioni e altre tipologie di entrata anche disposta dall'Autorità Giudiziaria.
2. All'atto della presa in carico l'Assistente Sociale responsabile del caso definisce con la persona il Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).
Nel P.A.I. sono definiti gli obiettivi generali e specifici nonché i tempi di realizzazione, sono individuate le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto e/o della famiglia, quelle fruibili nel privato sociale della rete del territorio, gli interventi pubblici idonei e disponibili e le loro modalità di erogazione, il piano delle attività e i modi di verifica dei risultati. Gli interventi di assistenza economica sono parte delle risorse disponibili e attivabili sulla base del progetto concordato con la persona nel P.A.I..
Per la formulazione del P.A.I. l'Assistente Sociale può avvalersi della collaborazione di altre figure professionali sia sociali sia sanitarie.

ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE E REVOCA

1. Sono escluse dalle forme di sostegno economico le persone che, pur in possesso dei requisiti previsti, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) non presentino la documentazione richiesta, di cui all'art 7;
 - b) rifiutino o non collaborino alla definizione del P.A.I.
2. L'intervento economico viene revocato, oltre che nei casi di cui all'articolo 6 comma 4, nel caso in cui non venga rispettato quanto concordato nel P.A.I.

ART. 10 – ISTANZA DI RIESAME

1. Fermi restando i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa in materia, avverso il provvedimento di diniego del sostegno economico richiesto, è facoltà del cittadino proporre istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al Segretario Generale del Municipio di competenza che, sentito il parere dell'Ambito Territoriale Sociale, si esprimerà entro 30 gg dalla ricezione dello stesso. Per l'Ufficio Cittadini Senza Territorio la richiesta di riesame è indirizzata al Dirigente di Settore.

ART. 11 – FINANZIAMENTO

1. Gli interventi di cui al presente regolamento sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio di riferimento.
2. Il Consiglio Comunale sarà annualmente informato circa il numero delle domande pervenute e di quelle accolte.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati forniti sono trattati in conformità al D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il Comune di Genova, che agisce ai sensi di legge per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico dell'assistenza economica in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare, è titolare del trattamento .
3. I dati personali potranno essere comunicati dal Comune di Genova ad altri Enti e soggetti, ai sensi del DLgs 196/2003, al fine di espletare le pratiche necessarie all'ottenimento del beneficio stesso.
4. I dati relativi all'erogazione degli interventi economici sono annualmente inseriti in apposito Albo istituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7/4/2000 n. 118.

ART. 13 - CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. Il Comune di Genova al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base al disposto dei D.Lgs 109/1998 e D.Lgs 130/2000 provvederà a chiedere agli Enti od uffici pubblici ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell'attività istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli .
A tal fine promuoverà opportuni accordi con altri Enti (INPS, Catasto, Anagrafe Tributaria ecc.) per ottenere un'attiva e tempestiva collaborazione.

ART. 14 – DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA

1. Ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.

ART. 15 - ABROGAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione Consiglio Comunale n. 990 del 25 giugno 1984, per la parte relativa ai punti da A a L.

ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a servizi e prestazioni disciplinati da specifica normativa di settore.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento saranno definiti gli strumenti gestionali, tecnici e amministrativi, le procedure e quanto necessario all'applicazione del medesimo.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli uffici competenti verificheranno gli interventi di assistenza economica a carattere continuativo, sulla base delle disposizioni del regolamento stesso.